

## STUDIO LEGALE SANINO

MARIO SANINO

FRANCESCO LUIGI BRASCHI

CARLO CELANI

ILARIA COLOMBO

LORENZO CORAGGIO

PAOLA SALVATORE

FRANCESCA SANINO

FABRIZIO VIOLA

FRANCO VIOLA

00197 ROMA

180, VIALE PARIOLI

TEL. 0039-06 8074371

FAX 0039-06 8072776

www.studiosanino.com

roma@studiosanino.com

mariosanino@ordineavvocatiroma.org

Roma, 19 gennaio 2021

Suite MS-FV/pb-FV-PAR106d20-3

Egr. Dott. Carlo Verna  
Presidente Consiglio Nazionale Giornalisti  
Via e-mail: [carlo.verna@odg.it](mailto:carlo.verna@odg.it)

Egregio Presidente,

faccio seguito al parere già trasmesso e alla successiva riunione che abbiamo avuto nei giorni scorsi e non ho difficoltà a precisare ulteriormente quanto segue.

Il D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, che ha adottato norme connesse all'emergenza epidemiologica, è intervenuto giustamente anche per disciplinare le possibili elezioni per gli organi rappresentativi degli Ordini professionali.

In particolare, considerato che era assolutamente necessario nella eccezionale situazione che si è determinata, tenere in considerazione anche i procedimenti di elezione dei Consigli degli Ordini territoriali e nazionali, si è prevista la consultazione da remoto.

La circostanza obbliga quindi ad un procedimento assolutamente complesso e denso di difficoltà.

Nel presupposto dunque che gli Ordini debbano ottemperare alla disposizione normativa, è ovviamente necessario premunirsi degli strumenti idonei per realizzare

il nuovo delicato procedimento.

La legge, quindi, ha da un lato previsto la obbligatoria predisposizione (entro sessanta giorni) di un apposito Regolamento da parte dei Consigli Nazionali (che sarebbe dovuto essere approvato dal Ministero della Giustizia), dall'altro ha dettato anche delle scadenze temporali che avrebbero dovuto essere in sintonia con le suddette iniziative innovative.

E' stato previsto pertanto un termine di proroga (novanta giorni) delle eventuali consultazioni elettorali già indette.

Peraltro, si sarebbe dovuto meditare sui tempi occorrenti per porre in essere il procedimento sopra descritto per coordinarli con le attività a carico dei Consigli Nazionali.

Mi sembra che tale esigenza di coordinazione non sia stata soddisfatta atteso che i termini previsti dal testo normativo non possono assolutamente essere rispettati in relazione alle complesse attività necessarie per consentire le elezioni da remoto.

Al riguardo è opportuno sottolineare che, malgrado il Consiglio Nazionale per quanto di sua competenza abbia tempestivamente adottato il Regolamento (in meno di 40 giorni) e il Ministero della Giustizia abbia tempestivamente approvato il medesimo, allo stato è possibile prevedere che per le attività susseguenti - per il procedimento elettorale - saranno necessari tempi molto più consistenti di quelli indicati dalla norma (90 giorni).

Mi sembra superfluo in questa sede elencare nel dettaglio tutti gli adempimenti necessari (ad esempio: affidamento di incarichi per premunirsi degli strumenti idonei a elezioni da remoto).

A mio sommo avviso, pertanto, il Ministero della Giustizia dovrebbe

STUDIO LEGALE SANINO

prendere atto di tale situazione e darsi carico di proporre una iniziativa legislativa che adegui i tempi necessari ai Consigli Nazionali per uniformarsi alla nuova realtà disciplinata con il citato D.L. 137/20, art. 31.

Tale iniziativa, dovrà prevedere tra l'altro, un'ulteriore proroga (assai consistente) del termine (novanta giorni), senza la quale i Consigli nazionali e territoriali non potranno procedere alla indizione delle relative consultazioni elettorali.

Si ha serena fiducia che il Ministro comprenda tale esigenza e ne tragga le dovute conseguenze.

Rimango a disposizione per ogni occorrenza e frattanto invio i saluti più cordiali.

(Mario Sanino)

